

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Ufficio Tecnico e Vigilanza

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 23 DEL 02 MAGGIO 2022

OGGETTO: Ordinanza Speciale n°13 del 15 luglio 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 – “Interventi nel Comune di Campotosto”.
Individuazione dell’USR Abruzzo come soggetto attuatore degli interventi ai sensi dell’articolo 2 dell’Ordinanza.
Individuazione del Prof. Claudio Varagnoli per l’incarico di assistenza tecnica a supporto del Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento denominato “Ricostruzione della Chiesa di Santa Maria Assunta di Campotosto” ai sensi dell’articolo 31 comma 7 del D.lgs. 50/2016.
CUP: B41B21006570001.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Ordinanza Speciale n°13 del 15 luglio 2021 il Commissario Straordinario per la Ricostruzione dei danni del Sisma 2016, On. Avv. Giovanni Legnini, ha individuato l’Ufficio Speciale della Ricostruzione dell’Abruzzo Sisma 2016 quale Soggetto Attuatore idoneo per la realizzazione degli interventi in essa elencati, tra i quali anche la “Ricostruzione della Chiesa di Santa Maria Assunta”, per un importo stimato di 3.000.000,00 €;

DATO ATTO che, al fine di dare prontamente seguito a quanto stabilito in Ordinanza, con Decreto del 1° settembre 2021 n°1481, confermato con modifiche con il Decreto n°2101 del 16 novembre 2021, il Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei danni del Sisma 2016 dell’Abruzzo (USR Abruzzo), Dott. Vincenzo Rivera, ha nominato il sottoscritto Dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente della Regione Abruzzo in distacco presso l’USR, Responsabile Unico del Procedimento – RUP – di tutte le opere individuate nella stessa e per le quali l’USR Abruzzo era stato individuato come Soggetto Attuatore;

DATO ATTO, altresì, che per imprimere ulteriore accelerazione agli interventi previsti in Ordinanza e impartire apposite direttive, il Commissario Straordinario Giovanni Legnini ha individuato in Ordinanza anche la figura del Sub Commissario nella persona dell’Ing. Fulvio Soccodato, al quale sono stati attribuiti appunto compiti di sovrintendere all’attuazione degli interventi attraverso l’uso, ove necessario, anche di espliciti poteri;

CONSIDERATO che a tale ultimo proposito, il Sub Commissario ha svolto specifici incontri proprio nel Comune di Campotosto, ponendosi come obiettivi principali e strategici, oltre al coordinamento di tutte le fasi della ricostruzione pubblica e privata, principalmente quello di avviare con celerità i lavori di ricostruzione del nuovo Municipio e della Chiesa;

CONSIDERATO che, come è stato possibile constatare a seguito dei predetti sopralluoghi, della Chiesa preesistente ai due sisma del 2009 e del 2016 non è possibile rinvenire nulla attualmente se non immagini di repertorio, perché, dopo le ultime scosse del mese di gennaio 2017, l'intero edificio è crollato ed è stato necessario rimuovere le macerie; al suo posto è stato realizzato un edificio mobile provvisorio per assicurare al paese le funzioni religiose;

DATO ATTO, pertanto, che il compito assegnato all'USR è tutt'altro che semplice, perché deve provvedere a ricostruire ex novo un edificio di culto distrutto, che rappresenta un elemento fondamentale per la ricostruzione della città, per il quale non è nemmeno possibile avere come punto di riferimento il modello di Chiesa preesistente, perché l'ultima realizzazione era il risultato di un rifacimento molto grossolano e superficiale, avvenuto negli anni sessanta del secolo scorso a seguito del sisma degli anni '50, in cui ci si era avvalsi di scelte architettoniche sicuramente non in linea con il pregio e la storia del Comune di Campotosto, nonché di tecniche e materiali costruttivi molto scadenti, tanto è vero che si è verificato il crollo totale;

CONSIDERATO che la presenza di numerosi vincoli di natura culturale, paesaggistica ed architettonica, nonché la proprietà dell'edificio che appartiene alla Diocesi dell'Aquila, impongono allo scrivente RUP di interagire con diversi Enti ed Autorità che saranno chiamati ad esprimersi al riguardo, quali la Diocesi dell'Aquila appunto, la Soprintendenza ai Beni Culturali di Teramo – L'Aquila, l'Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga, nonché il Comune di Campotosto per i permessi urbanistici ed edilizi;

VISTO l'art.31 comma 7 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 5, dell'Ordinanza Speciale 13/2021 che testualmente recita "*Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'articolo 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016*";

RILEVATO, pertanto, che la complessità e la delicatezza della materia suggeriscono di avvalersi di una figura tecnica esterna che funga da supporto al RUP, proprio per occuparsi di tutta quella serie di questioni tecniche e procedurali, ma anche culturali e antropologiche, che richiedono conoscenze approfondite e che lo scrivente Dirigente, nonostante la lunga esperienza, potrebbe non avere;

RINENUTO opportuno avvalersi dell'ausilio professionale di un docente universitario in possesso di grandi conoscenze e competenze tecniche nel campo dell'Architettura e quindi in grado di poter dare i giusti suggerimenti in tutte le fasi del procedimento che dovranno condurre alla progettazione prima ed alla realizzazione in seguito della nuova Chiesa del Comune di Campotosto, attorno alla quale sono concentrate le molteplici attenzioni sia dei cittadini del luogo, sia della Soprintendenza, sia soprattutto dell'Arcidiocesi dell'Aquila, che è la legittima proprietaria dell'opera;

VISTI i curricula presentati da alcuni docenti universitari che, consultati per le vie brevi, avevano dato la propria disponibilità ad essere coinvolti nel procedimento nella veste di supporto al RUP;

VISTI in particolare i curricula del Prof. Giovanni Carbonara, Ordinario di Tecnica di Restauro dell'Università La Sapienza di Roma, del Prof. Stefano Pampanin, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell'Università La Sapienza di Roma; del Prof. Claudio Varagnoli, Ordinario di Tecnica di Restauro dell'Università D'Annunzio di Chieti – Pescara;

PRESO ATTO che, nonostante la grande valenza dei due docenti dell'Università di Roma, il RUP ha proposto al Direttore di potersi avvalere dell'apporto del Prof. Claudio Varagnoli, anch'egli in possesso di una esperienza professionale di tutto rispetto, ma certamente molto più esperto e profondo conoscitore delle bellezze architettoniche, paesaggistiche e culturali dell'Abruzzo, per via del lungo periodo di docenza come Professore Ordinario di Restauro presso la Facoltà di architettura di Pescara e degli studi condotti sul territorio abruzzese, tra cui anche la stessa area del Comune di Campotosto;

VISTA la nota inviata tramite PEO, del 14/02/2022 con cui il Dirigente e RUP dell'opera chiedeva al Prof. Claudio Varagnoli la disponibilità a ricoprire l'incarico di supporto al RUP;

VISTA la nota di risposta, pervenuta tramite PEO, del 21/02/2022 con cui il Prof. Claudio Varagnoli comunicava la propria disponibilità;

CONSIDERATO che l'ammontare complessivo dell'affidamento per le attività richieste, stimato in base al calcolo delle competenze professionali di cui al D.M. Giustizia 2016, è pari ad €. 33.199,42, oltre oneri previdenziali ed I.V.A;

VISTA la nota dell'USR prot.133685/22 del 05/04/2022, con la quale veniva richiesta al professionista la propria migliore offerta economica, sulla base dell'importo sopra indicato, oltre l'invio di ulteriore documentazione di rito;

VISTA l'offerta da parte del Prof. Varagnoli pervenuta con nota registrata al protocollo dell'Ente al n.0144019/22 il 12/04/2022, che ha proposto un ribasso del 20% rispetto al valore stimato dall'USR;

CONSIDERATO che, avendo nella predetta comunicazione il Prof. Varagnoli rappresentato di essere professore ordinario alle dipendenze dell'Ateneo "Gabriele D'Annunzio" di Chieti-Pescara, di non essere in possesso di p.Iva e di non essere iscritto pertanto alla specifica cassa previdenziale, la prestazione richiesta può essere inquadrata nell'ambito dell'attività di lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile;

RILEVATO che ai sensi dell'art.7 del D.lgs. n. 165 del 30/02/2001, al comma 6, è previsto che le Amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi professionali ad esperti di comprovata specializzazione, in base ad obiettivi e progetti specifici;

RICHIAMATO l'articolo 31, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede che "Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le

specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale,

VISTO l'articolo 10, comma 1, lett. a), dell'Ordinanza Speciale n°13 del 15 luglio 2021, che consente al Soggetto Attuatore delle opere individuate nell'Ordinanza stessa di conferire incarichi di servizi e forniture di importo inferiore ad € 150.000 in via diretta nel rispetto degli articoli 4 e 30 del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto che ricorrono i presupposti per l'affidamento di incarico di supporto di detta figura professionale che dovrà curare tutte le attività di supporto al RUP sopra descritte e riportate nello schema di contratto allegato alla presente, che riassume i contenuti del rapporto e le prestazioni che saranno richieste al professore nell'espletamento dell'incarico;

CONSIDERATO altresì che il valore dell'incarico è inferiore alla soglia fissata dall'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli affidamenti diretti;

RITENUTO, sulla base di quanto rappresentato nella narrativa che precede, di poter conferire l'incarico di supporto al RUP al Prof. Claudio Varagnoli alle condizioni pattuite, ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 31 comma 7 del D.lgs. 50/2016;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi di legge;

- 1) **di conferire** l'incarico di supporto al RUP, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 comma 7 del D.lgs. 50/2016, dell'art. 4 comma 5 dell'Ordinanza Speciale n. 13 del 15/07/2021 e dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001, al Prof. Claudio Varagnoli, nato a Roma (RM) il 05/11/1957, docente di Restauro architettonico presso l'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara – Dipartimento di Architettura, al fine di supportare il RUP in tutte le fasi di progettazione e realizzazione della nuova Chiesa di Santa Maria Assunta del Comune di Campotosto;
- 2) **di dare atto** che l'incarico è conferito a seguito di approfondita valutazione dei curricula di altri esperti del settore e docenti universitari e che uno dei motivi principali che hanno indotto alla scelta del curriculum del Prof. Claudio Varagnoli è stato quello della sua presenza sul territorio proprio come docente della Facoltà di Architettura e quindi in grado di conoscere direttamente le diverse sfumature che insistono nella ricostruzione dell'intero abitato di Campotosto, di cui la Chiesa e la Piazza centrale rappresenteranno il fulcro ed il simbolo della rinascita;
- 3) **di approvare** lo schema di contratto allegato e parte integrante del presente Decreto, attraverso cui sono disciplinati distintamente i reciproci impegni delle parti nell'esecuzione del rapporto;
- 4) **di stabilire** in euro 26.599,53 (importo al netto del ribasso offerto e onnicomprensivo di tutti gli oneri inclusi quelli a carico dell'USR) l'entità del compenso del Prof. Claudio Varagnoli per l'adempimento dei compiti contrattuali, dando atto che la somma è al di sotto dell'importo

stimato in conformità del DECRETO del 17.06.2016 (ex DM 143/2013) e che la stessa è inserita nel quadro economico del progetto;

- 5) **di dare atto** che la somma complessiva di Euro 26.599,53 (omnicomprensivo di ogni onere compresi quelli a carico dell'USR), necessaria a garantire la copertura della spesa, trova capienza nelle risorse trasferite dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione, sulla contabilità speciale n. 6051 accesa presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia dell'Aquila, intestata al Vice Commissario Presidente della Regione Abruzzo, che presenta la necessaria disponibilità, secondo quanto stabilito dall'art. 13 comma 1 dell'Ordinanza Speciale n.13 del 15/07/2021 che testualmente recita: *"Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 13.302.879,00. La spesa per gli interventi di cui all'Allegato n. 1, trova copertura quanto ad euro 3.302.879,00 all'interno delle risorse già stanziare con l'ordinanza n. 109 del 2020, quanto ad euro 200.000,00 all'interno delle risorse già stanziare con l'Ordinanza n. 104 del 2020; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi, come da importo stimato, quantificata complessivamente in euro 9.800.000,00 trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016"*, e che la somma sarà liquidata e pagata al professionista secondo i tempi e le modalità meglio specificate nello schema di contratto allegato;
- 6) **di sottoporre**, per tutto quanto sopra esposto, il presente atto al controllo postumo ANAC;
- 7) **di pubblicare** copia del presente provvedimento sulla piattaforma informatica utilizzata per la gestione della procedura, nonché nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n°33/2013, nonché dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016.

Teramo, 02 maggio 2022

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica
Dott. Piergiorgio Tittarelli
(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)